




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Dossier sui disegni di legge

DDL N. 738/Stralcio I COMM

Norme riguardanti il personale della Regione

Documento n. 1 - 2025

Servizio Studi
XVIII Legislatura - Febbraio 2025



Servizio Studi

Copia per uso interno

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4752 - fax 091 705 4371 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Indice

SCHEDA INFORMATIVA	4
SCHEDE DI LETTURA	5
ARTICOLO 1 <i>PREVIDENZA COMPLEMENTARE</i>	6
ARTICOLO 2 <i>RISCATTO CORSI UNIVERSITARI A FINI PENSIONISTICI</i>	6
ARTICOLO 3 <i>RISCATTO PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE A FINI PENSIONISTICI</i> ..	7
ARTICOLO 4 <i>FACOLTÀ PER GLI ISTRUTTORI DIRETTIVI DI RICOPRIRE INCARICHI DIRIGENZIALI NEGLI UFFICI DI GABINETTO E NELLE SEGRETERIE PARTICOLARI</i>	9
ARTICOLO 5 <i>RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITÀ A FUNZIONARI DIRETTIVI CON INCARICHI DIRIGENZIALI</i>	10
ARTICOLO 6 <i>PROROGA MANTENIMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA REGIONE</i>	10
ARTICOLO 7 <i>CONTRIBUTI PER PERSONALE</i>	13
ARTICOLO 8 <i>INCARICHI DIRIGENZIALI PER GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE</i>	13
ARTICOLO 9 <i>STABILIZZAZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE NEGLI ENTI STRUMENTALI DELLA REGIONE</i>	14
ARTICOLO 10 <i>POTENZIAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO ATTRAVERSO PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA</i>	16
ARTICOLO 11 <i>RILEVANZA PERIODO DI COMANDO AI FINI DEI REQUISITI DI COMMISSARIO STRAORDINARIO NEGLI ENTI LOCALI</i>	19
ARTICOLO 12 <i>RICLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO TRANSITATO NEI RUOLI DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA</i>	19

SCHEDA INFORMATIVA

Numero	738/Stralcio I COMM
Titolo	Modifiche ed integrazioni di norme
Iniziativa	parlamentare
Settore di intervento	Personale regionale e procedure di stabilizzazione di personale precario
Numero di articoli	13
Commissione competente	I
Commissione per il parere	II – Bilancio e Finanze

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

Previdenza complementare

L'articolo autorizza la Regione a sottoscrivere il "Fondo Pensione Complementare dei lavoratori della Pubblica Amministrazione e della Sanità Perseo Sirio" ai fini dell'accesso alla previdenza complementare dei dipendenti regionali in attuazione della normativa statale che disciplina forme pensionistiche complementari e in conformità alla contrattazione collettiva.

Articolo 2

Riscatto corsi universitari a fini pensionistici

Comma 1

La norma interviene in tema di riscatti dei corsi universitari da parte del personale regionale **aggiungendo un nuovo comma all'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21** che disciplina il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale facendo rinvio alla disciplina prevista per gli impiegati civili dello Stato.

Nel dettaglio, la previsione che si intende aggiungere con il presente articolo stabilisce che **in tema di riscatto dei corsi universitari di studio, a tutto il personale regionale** contemplato dal predetto articolo 10 si applichi la disciplina per cui *"il contributo di quiescenza a carico del personale in attività di servizio è commisurato al 5,30 per cento della retribuzione annua costituita da stipendi, paghe e retribuzioni, dalla tredicesima mensilità, dall'indennità di contingenza e da eventuali altri assegni pensionabili"* (articolo 77 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, che a sua volta richiama l'articolo 9 della legge regionale n. 73 del 1979).

Da ultimo, l'articolo in esame prevede che le nuove disposizioni si applichino **"altresì alle istanze già presentate per le quali non sia intervenuto il decreto di concessione del riscatto richiesto"**.

Si osserva che la formulazione dell'ultimo periodo della disposizione in esame, volta ad applicare la disposizione in commento alle istanze già presentate potrebbe ingenerare dubbi interpretativi nella parte in cui si specifica che essa si applica alle istanze "per le quali non sia intervenuto il decreto di concessione del riscatto richiesto", essendo sufficiente fare riferimento ai procedimenti non ancora conclusi.

Si consiglia, pertanto, una riformulazione della disposizione in questione.

Si segnala la necessità di acquisire la relazione tecnica, predisposta da parte del competente Dipartimento, al fine di quantificare gli oneri eventualmente discendenti dall'approvazione della norma in esame.

Articolo 3

Riscatto periodi non coperti da contribuzione a fini pensionistici

Comma 1

L'emendamento in questione introduce, **per il personale dipendente iscritto al Fondo Pensioni della Regione Siciliana**, non ancora titolare di pensione, **l'istituto della c.d. "pace contributiva"**, ossia la facoltà di riscattare periodi non coperti da contribuzione parificandoli, ai fini pensionistici, a periodi di lavoro effettuato.

La disciplina ricalca, in parte, quella prevista a livello nazionale dall'art. 1, commi da 126 a 130, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), **la quale è stata introdotta, però, in via sperimentale per il solo biennio 2024-2025.**

Si segnala che, **a differenza della normativa nazionale** che consente la facoltà di riscatto ai soli dipendenti in regime interamente contributivo (dal 1° gennaio 1996), l'emendamento in questione sembra estendere tale facoltà a tutti i periodi antecedenti l'entrata in vigore della legge (quindi, anche precedenti alla data del 1° gennaio 1996), purché siano compresi tra il primo e l'ultimo anno della complessiva anzianità di servizio del richiedente.

In secondo luogo, la disposizione sembra consentire il riscatto per tutti i periodi **purché “non coperti da contribuzione”, quindi anche dei periodi di lavoro per i quali non siano stati versati i contributi obbligatoriamente dovuti.** Tuttavia, si evidenzia che a livello nazionale l’istituto predetto della “pace contributiva” non può essere utilizzato con la finalità di sanare periodi di svolgimento di attività lavorativa soggetti ad obbligo di versamento contributivo per i quali detto obbligo non sia stato integralmente assolto. La norma statale, insomma, diversamente dalla norma in esame, consente il riscatto dei soli periodi caratterizzati da assenza di attività lavorativa o da un’attività lavorativa non soggetta all’obbligo di versamento di contributi.

Si segnala che, nonostante la competenza legislativa concorrente della Regione Siciliana in materia previdenziale, ai sensi dell’articolo 17, lett. p) dello Statuto, che deve comunque esercitarsi entro il limite del rispetto dei *“minimi stabiliti da leggi dello Stato,* **la disposizione in esame, applicandosi ai periodi di svolgimento di attività lavorativa soggetti ad obbligo di versamento contributivo per i quali detto obbligo non sia stato integralmente assolto, rischia di interferire con la disciplina nazionale in tema di regolarizzazione delle posizioni debitorie contributive (tra queste le previsioni della legge n. 335 del 1995) potendo eccedere, così, dalle predette competenze legislative della Regione.**

Si suggerisce, pertanto, di modificare la disposizione in modo che consenta il riscatto dei soli periodi, compresi all’interno dell’anzianità di servizio del dipendente, **comunque “non soggetti a obbligo contributivo” e non quelli, genericamente, “non coperti da contribuzione” di cui all’attuale formulazione.**

Il comma 2 della disposizione in esame prevede che, a prescindere da quale sia il periodo non coperto da contribuzione per il quale si chiede il riscatto, l’onere economico sia calcolato, in forma agevolata, prendendo a riferimento la normativa sul riscatto degli anni di laurea e come data di riferimento quella di immissione in ruolo del dipendente. La suddetta facoltà è esercitabile, oltre che dal dipendente, anche dai superstiti (evidentemente nel caso di pensione indiretta) o dai parenti o dagli affini entro il secondo grado, così come previsto dalla normativa nazionale già richiamata.

Si osserva che la disciplina a livello nazionale prevede regole diverse per il dipendente, in quanto il calcolo dell'onere, previsto ai sensi dell'art. 2, comma 5, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184, è determinato applicando, alla retribuzione assoggettata a contribuzione dei dodici mesi meno remoti rispetto alla data di presentazione dell'istanza, l'aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla medesima data.

Il comma 3 si limita a disciplinare le modalità di versamento dell'ammontare del riscatto chiarendo che il dipendente può optare per il computo del medesimo riscatto quale anticipo sulla buonuscita, oppure con addebito in busta paga entro un limite massimo di rate.

Articolo 4

Facoltà per gli istruttori direttivi di ricoprire incarichi dirigenziali negli uffici di gabinetto e nelle segreterie particolari

La disposizione in commento modifica il comma 1 dell'articolo 124 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 consentendo di attribuire gli incarichi dirigenziali presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali **anche agli istruttori direttivi dell'amministrazione regionale** che siano in possesso, secondo quanto già previsto dalla vigente disposizione, dei requisiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo collocamento in aspettativa.

Si valuti la compatibilità della suddetta estensione agli istruttori direttivi con la disciplina di cui all'articolo 19, comma 6, che prevede gli articolati requisiti che debbono possedere i soggetti esterni alla PA per il conferimento di incarichi dirigenziali.

Articolo 5

Retribuzione individuale di anzianità a funzionari direttivi con incarichi Dirigenziali

La disposizione riconosce ai funzionari direttivi della Regione Siciliana cui siano attribuite funzioni dirigenziali in forza di norme regionali o statali la “retribuzione individuale di anzianità” (RIA) da determinarsi sulla base della durata di precedenti funzioni dirigenziali o di “pari professionalità” svolte presso amministrazioni pubbliche o “del settore pubblico allargato”.

Si osserva che espressioni quali **“pari professionalità”** e **“settore pubblico allargato”** appaiono troppo generiche rischiando di ingenerare dubbi interpretativi in ordine all’ambito di applicazione della norma.

Si consiglia una loro più puntuale riformulazione, anche in considerazione dei criteri indicati dalla normativa statale di principio per individuare il perimetro delle pubbliche amministrazioni (tra i quali l’articolo 1, commi 2 ss., legge n. 196 del 2009).

Si osserva che la disposizione intervenendo in tema di retribuzione del personale regionale produce effetti finanziari che necessitano di essere quantificati e coperti nel rispetto delle tecniche di quantificazione e copertura delle leggi di spesa di cui all’articolo 17 della legge n. 196 del 2009 e dell’articolo 38 del D.lgs. n. 118 del 2011.

Articolo 6

Proroga mantenimento in servizio del personale della Regione

La disposizione attribuisce ai dirigenti della Regione, per il periodo 2024-2027, la facoltà di chiedere la proroga del mantenimento in servizio anche oltre i limiti previsti dall'articolo 24, del decreto legge 05 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in ogni caso non oltre il sessantasettesimo anno di età. La medesima disposizione motiva la suddetta previsione con la necessità di “assicurare continuità alle attività del settore pubblico e del relativo personale dipendente”, “sostenere la funzionalità anche in vista del pieno utilizzo delle risorse finanziarie regionali, nazionali, comunitarie e del PNRR”, e di “contenere la cronica carenza di organico”.

Sul piano del riparto delle competenze legislative: si osserva che la previsione in esame, che consente il mantenimento in servizio dei dirigenti regionali oltre i limiti previsti dall'articolo 24 del DL n. 201 del 2011, come convertito, e comunque non oltre il compimento del sessantasettesimo anno di età, è suscettibile di ricadere nell'ambito di una pluralità di materie legislative. Da una parte la materia previdenziale, rispetto alla quale la Regione Siciliana ha potestà legislativa concorrente ai sensi della lett. p) dell'articolo 17 dello Statuto, *“entro il limite dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, e per soddisfare condizioni particolari ed interessi propri della Regione”* con l'ulteriore limite del rispetto dei **“minimi stabiliti da leggi dello Stato. Per cui, nel disciplinare la materia della previdenza la Regione non solo dovrebbe attenersi al rispetto della normativa statale di principio (si rammenta che lo Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. o) dispone in tema di previdenza sociale di competenza esclusiva) ma, come chiarito dalla Corte costituzionale “a proposito delle particolari attribuzioni della Regione siciliana, ha negato che essa possa autonomamente determinare i presupposti di tali rapporti, atteso il carattere nazionale del sistema previdenziale (cfr. sentenza n. 59 del 1966)”** (Sentenza n. 336 del 1989).

Con riferimento alla disposizione in esame viene in rilievo, però, anche la competenza esclusiva della Regione Siciliana in tema di **“ordinamento degli uffici e degli enti regionali”** e di **“stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione”** di cui, rispettivamente, alle lettere o) e p) dell'articolo 14 dello Statuto, **anche in considerazione della circostanza che la disposizione non incide sui limiti e**

le condizioni previste dalla normativa statale per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione ma prevede la possibilità, per i soli dirigenti, di chiedere la proroga del mantenimento in servizio oltre i limiti previsti dalla normativa statale (ma comunque nel rispetto di quello legato al raggiungimento dell'età di sessantasette anni) in relazione ad una serie di esigenze connesse al buon andamento dell'amministrazione regionale esplicitate nella norma medesima, secondo una linea di tendenza che pare trovare un qualche riscontro anche da parte del legislatore statale.

Si segnala, infatti, che la normativa nazionale da ultimo introdotta dall'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di Previsione 2025-2027) ha abrogato Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che aveva confermato il limite anagrafico massimo dei sessantacinque anni di età e il quale consentiva alle Amministrazioni pubbliche di procedere al collocamento a riposo d'ufficio al personale che, avendo raggiunto i requisiti per il conseguimento del diritto a pensione, compiva i sessantacinque anni.

La suddetta legge n. 207 del 2024 all'articolo 1, comma 165, ha previsto anche che *“Le pubbliche amministrazioni di cui di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, tra le quali rientrano evidentemente le amministrazioni regionali, “anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio, previa disponibilità dell'interessato, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi, ivi compreso quello di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001”.*

Si osserva che il rispetto del principio costituzionale di ragionevolezza e il bilanciamento tra le diverse esigenze che animano interventi normativi come quello in esame, allo scopo di garantire il principio del buon andamento dell'amministrazione, suggerirebbero di prevedere, similmente a quanto disposto

dal legislatore nazionale, un limite massimo di dipendenti che è possibile trattenere in servizio.

Articolo 7

Contributi per personale

La disposizione modifica l'articolo 3, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 che interveniva in tema di stabilizzazione del personale precario, prevedendo che il contributo erogato dalla Regione a comuni, province e città metropolitane, per le stabilizzazioni avviate in forza dell'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e concluse alla data del 31 dicembre 2017, **non possa superare il 6,5 per cento della somma assegnata agli altri enti, invece dell'attuale previsione del 5 per cento.**

La disposizione, inoltre, estende la disciplina in tema di contributo erogato dalla Regione per le stabilizzazioni (di cui ai commi 6 e 21 del predetto articolo 3 della legge regionale n. 27 del 2016) anche alle stabilizzazioni avviate ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 21 del 2003.

Si segnala che l'articolo 25 della legge regionale n. 21 del 2003 risulta abrogato dall'art. 30, comma 6, L.R. 28 gennaio 2014, n. 5, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Si osserva che la disposizione, aumentando il limite massimo del contributo regionale produce effetti finanziari che necessitano di essere quantificati e coperti nel rispetto delle tecniche di quantificazione e copertura delle leggi di spesa di cui all'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 e dell'articolo 38 del D.lgs. n. 118 del 2011.

Articolo 8

Incarichi dirigenziali per gli uffici di diretta collaborazione

La disposizione in esame **intende estendere ai Coordinatori delle Segreterie tecniche del Presidente e degli Assessori regionali** quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 124 della legge regionale n. 3 del 2024, per il conferimento di incarichi di vertice negli uffici di diretta collaborazione dei predetti organi politici.

Si rammenta che la disposizione regionale in parola, che la norma in esame intende espressamente applicare anche ai suddetti Coordinatori delle Segreterie tecniche, **aveva recepito la normativa statale di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 105 (dettata per gli uffici di vertice degli organi di diretta collaborazione dei Ministri)**, prevedendo l'inapplicabilità agli uffici di vertice degli organi di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa statale (articolo 5, comma 9, del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, come convertito) in ordine al divieto di conferimento di incarichi a lavoratori in quiescenza.

La suddetta normativa statale, **poi derogata dal legislatore per gli uffici di vertice degli organi di diretta collaborazione dei Ministri con la disposizione sopra richiamata**, prevede il divieto di conferimento di incarichi di studio e consulenza, dirigenziali o direttivi o di conferimento cariche in organi di governo delle amministrazioni ivi richiamate a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. La citata normativa consente il conferimento degli incarichi suddetti a titolo gratuito e, nel caso di incarichi dirigenziali o direttivi, per un solo anno non prorogabili e sempre a titolo gratuito.

Articolo 9

Stabilizzazione personale dirigenziale negli enti strumentali della Regione

La disposizione autorizza gli Enti Strumentali della Regione ad avviare, fino al 31 dicembre 2026, procedure di stabilizzazione del personale dirigenziale che sia stato assunto a tempo determinato in presenza dei seguenti requisiti: 1. assunzione seguito di procedure selettive pubbliche; 2. l'aver maturato, alla data del 31 dicembre 2025, nella

medesima qualifica, alle dipendenze di un Ente pubblico regionale, almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi; 3. che almeno 6 mesi di servizio siano stati svolti alle dipendenze dell'Ente che procede alla stabilizzazione. La disposizione specifica da ultimo che le assunzioni in parola debbano essere effettuate **in coerenza con i Piani triennali dei fabbisogni assunzionali di ciascuna Amministrazione.**

La disposizione, riferendosi agli enti strumentali della Regione fa riferimento, sotto il profilo soggettivo, quantomeno in astratto, ad una vasta categoria di enti e istituti dipendenti o controllati dalla Regione che possono assumere molteplici forme giuridiche (società partecipate, enti pubblici regionali non economici, Enti e Aziende autonome regionali, Agenzie etc.).

Si osserva che la disposizione in esame, in assenza di una pertinente cornice normativa statale che autorizzi la Regione a disporre la stabilizzazione di personale precario secondo criteri e modalità indicati dalla medesima normativa nazionale, appare costituzionalmente illegittima e rischia di essere impugnata.

Si rammenta che, **in tema di stabilizzazione del personale c.d. precario**, la Corte Costituzionale ha più volte qualificato le norme statali in materia come **principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica**, poiché si ispirano alla finalità del contenimento della spesa pubblica e, nello specifico, al settore del personale (*ex plurimis*, sentenze n.n. 310, 108,69 e 68 del 2011; 51 del 2012; 277/2013; 231/2017; n. 194/2020). Più nel dettaglio, la Corte “ha riconosciuto come principi di coordinamento della finanza pubblica le disposizioni statali che stabiliscono limiti e vincoli al reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche ovvero relative alla stabilizzazione del personale precario, in quanto incidono sul rilevante aggregato di finanza pubblica costituito dalla spesa per il personale” (sentenze n.n. 1 del 2018, 277 e 18 del 2013, 148 e 139 del 2012; 251 del 2020).

La disciplina in questione è, altresì, riconducibile alla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. l) Cost. **posto che la norma regionale in esame intende incidere sulla regolamentazione del rapporto precario (in particolare, sugli aspetti connessi alla**

sua durata) e determina, al contempo, la costituzione di altro rapporto giuridico (il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, destinato a sorgere proprio per effetto della stabilizzazione). In tale prospettiva, la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che la disciplina della fase costitutiva del contratto di lavoro, così come quella del rapporto sorto per effetto dello stesso, si realizzano mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato e, pertanto, appartengono alla materia dell'ordinamento civile (cfr. *ex multis* sentenza n. 324 del 2010 e n. 69 del 2011).

Si osserva, inoltre, che è necessaria la quantificazione dell'onere recato dalle nuove assunzioni a tempo indeterminato previste dalla norma in esame e, di conseguenza, la relativa modalità di copertura. Trattandosi, poi, di spese obbligatorie e continuative per il personale, si rammenta che la suddetta quantificazione deve effettuarsi secondo le modalità stabilite dal comma 7 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) che si applica alle Regioni, anche speciali, in forza del rinvio di cui al comma 2 dell'articolo 19 della medesima legge. La suddetta normativa statale prevede che *“Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 [ossia la relazione tecnica] contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione [...]”*.

Articolo 10

Potenziamento Centri per l'Impiego attraverso procedura selettiva pubblica

La disposizione in esame autorizza il Dipartimento del Lavoro regionale ad avviare le procedure per l'assunzione **a tempo pieno e indeterminato**, di personale non dirigenziale di categoria D dei centri per l'impiego, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, attraverso procedura selettiva pubblica, **per titoli e colloquio**,

con riferimento al personale reclutato nell'ambito del programma per l'attuazione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019, come convertito, allo scopo di potenziare i servizi per il lavoro dei centri per l'impiego regionali e per sopperire al mancato potenziamento previsto con DDG. n. 5039 del 23 dicembre 2021.

Si osserva che gli articoli 35, 35-bis, 35-ter, 35-quater e 36 del TUPI (D.lgs. n. 165 del 2001), disciplinano le modalità di selezione per l'accesso nelle pubbliche amministrazioni.

In modo particolare, si segnala che l'articolo 35, comma 3-*bis*, detta disposizioni in ordine alla previsione di riserve a favore di personale con contratto di lavoro a tempo determinato nell'ambito delle procedure di concorso prevedendo che *“le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:*

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando”.

L'articolo 35-quater, del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001 invece, stabilisce più in generale le procedure per l'assunzione di personale non dirigenziale presso le Pubbliche amministrazioni prevedendo l'espletamento almeno di una prova scritta, anche a contenuto teorico pratico e di una prova orale (comma 1, lett. a.).

Anche alla luce del quadro normativo statale appena richiamato, si rammenta che i principi desumibili dal d.lgs. n. 165 del 2001 costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, che si impongono, proprio in ragione della loro rilevanza economico-sociale, anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano (*ex multis* sentenza n. 190 del 2022) e che sempre secondo la giurisprudenza costituzionale, le disposizioni statali che stabiliscono limiti e vincoli al reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche, ovvero relative alla stabilizzazione del personale precario, rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica, in quanto incidono sul rilevante aggregato di finanza pubblica costituito dalla spesa per il personale (*ex multis*, sentenza n. 251 del 2020).

Si osserva, inoltre, che qualora con la norma in esame si intendesse invece disporre una stabilizzazione di personale reclutato a tempo parziale vi è anche in tal caso la necessità **di una pertinente cornice normativa statale che autorizzi la Regione a disporre una stabilizzazione di personale precario secondo criteri e modalità indicati dalla medesima normativa nazionale, in difetto della quale la stabilizzazione eccede dalle competenze legislative della Regione Siciliana secondo la costante giurisprudenza costituzionale precedentemente richiamata con riferimento all'esame dell'articolo 9 del DDL in esame.**

Si osserva, inoltre, che è necessaria la quantificazione dell'onere recato dalle nuove assunzioni a tempo indeterminato previste dalla norma in esame e, di conseguenza, la relativa modalità di copertura. Trattandosi, poi, di spese obbligatorie e continuative per il personale, come già rammentato la suddetta quantificazione deve effettuarsi secondo le modalità stabilite dal precitato comma 7 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) il quale prevede che *“Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 [ossia la relazione tecnica] contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle*

variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione [...]”.

Articolo 11

Rilevanza periodo di comando ai fini dei requisiti di commissario straordinario negli enti locali

La norma interviene sul requisito dei cinque anni di anzianità previsto dall’Ordinamento regionale degli enti locali (comma 1 degli articoli 55 e 145 della legge 15 marzo 1963, n. 16) per i funzionari ai fini dell’esercizio delle funzioni di commissario straordinario presso gli enti locali. La suddetta anzianità, allo stato della disciplina vigente, deve essere maturata, anche non continuativamente, presso il dipartimento regionale delle autonomie locali. La norma che si intende introdurre consente di far valere, ai fini della predetta anzianità, anche i periodi di assegnazione o di comando effettuati dai relativi funzionari presso altri uffici pubblici regionali.

Articolo 12

Riclassificazione del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli del Corpo forestale della Regione siciliana

La disposizione in esame applica al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli del Corpo forestale della Regione Siciliana ai sensi di quanto previsto dalla normativa statale (comma 7 dell’articolo 4 della legge n. 36 del 2004) il regime di inquadramento di cui all’articolo 1, comma 8 della legge regionale 27 febbraio 2007 specificando che il personale transitato in parola vada considerato a tutti gli effetti come “personale già dei ruoli”, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 2 autorizzata per il triennio 2024/2026 la spesa annua di 350 migliaia di euro, mentre il comma 3 dispone la relativa copertura.

Si segnala la necessità che tramite relazione tecnica venga dimostrata la quantificazione dell'onere operata al predetto comma 2, rammentando che, trattandosi di spese per il personale e, quindi di carattere obbligatorio e continuativo, è necessario che l'autorizzazione che dispone la spesa indichi anche l'onere a regime, secondo quanto previsto dall'articolo 38, comma 1, del D.lgs. 118 del 2011.